

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-277/13)

(2013/C 233/02)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e F.W. Bulst, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- 1) dichiarare che lo Stato portoghese, non avendo adottato le misure necessarie per organizzare una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi a terra di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista e assistenza merci e posta, negli aeroporti di Lisbona, Porto e Faro, conformemente all'articolo 11 della direttiva 96/67/CE⁽¹⁾, lo Stato portoghese non si è conformato all'articolo 11 della direttiva 96/67/CE del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
- 2) condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Non avendo proceduto ad aprire il mercato dell'assistenza a terra relativamente alla selezione dei prestatori, lo Stato portoghese si trova in una situazione di violazione del diritto dell'Unione europea.

Lo Stato portoghese, avendo limitato il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra, autorizzati a fornire servizi di assistenza a bagagli, assistenza operazioni in pista e assistenza merci e posta, avrebbe dovuto organizzare una procedura di selezione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/67/CE. Inoltre, il rispettivo procedimento avrebbe dovuto essere organiz-

zato in modo da consultare previamente il comitato degli utenti e dovendo i prestatori essere selezionati per una durata massima di sette anni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/67/CE.

⁽¹⁾ GU L 272, pag. 36

Impugnazione proposta il 5 giugno 2013 dalla Società Italiana Calzature SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2013, causa T-336/11, Società Italiana Calzature SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-308/13 P)

(2013/C 233/03)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), VICINI SpA

Conclusioni

- Annullare la sentenza n. 564397 pronunciata dal Tribunale dell'Unione Europea nella causa T-336/11 in data 9 aprile 2013, notificata in pari data, e, in accoglimento delle domande formulate dalla Società Italiana Calzature SpA (in prosieguo: «SIC») con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell'8 aprile 2011 relativa al procedimento numero R 0634/20 10-2 e, conformemente al provvedimento della Divisione di Opposizione del 5 marzo 2010 relativo all'opposizione n. B 1 350 711, accertare e dichiarare che il marchio comunitario di VICINI n. 6513386 deve esser escluso dalla registrazione per mancanza di novità, in quanto confondibilmente simile all'anteriore segno denominativo «ZANOTTI» che forma oggetto della registrazione comunitaria n. 244 277 e della registrazione italiana n. 452 869, entrambe di titolarità di SIC;

- condannare l'UAMI all'integrale refusione delle spese e tasse di entrambi gradi di giudizio;
- condannare VICINI S.p.A. all'integrale refusione a favore di SIC delle spese relative alle precedenti fasi davanti alla Divisione di Opposizione e alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione del Tribunale sarebbe viziata da una motivazione insufficiente e contraddittoria. La preponderanza visiva dell'elemento grafico rispetto all'elemento denominativo del marchio richiesto e l'aggiunta al termine «ZANOTTI» delle parole «Giuseppe» e «Design» non basterebbero ad escludere la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in considerazione delle caratteristiche intrinseche degli elementi in questione ed in particolare del difetto di carattere distintivo degli stessi.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la parola «ZANOTTI», che compone l'elemento denominativo del marchio richiesto, non possieda una posizione distintiva autonoma, così escludendo, anche sotto tale aspetto, la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Impugnazione proposta il 5 giugno 2013 dalla Società Italiana Calzature SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2013, causa T-337/11, Società Italiana Calzature SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-309/13 P)

(2013/C 233/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), VICINI SpA

Conclusioni

- Annullare la sentenza n. 564400 pronunciata dal Tribunale dell'Unione Europea nella causa T-337/11 in data 9 aprile 2013, notificata in pari data, e, in accoglimento delle domande formulate dalla Società Italiana Calzature SpA (in prosieguo: «SIC») con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell'8 aprile 2011 relativa al procedimento numero R0918/2010-2 e accertare e dichiarare che il marchio comunitario di VICINI n. 4 337 754 deve essere escluso dalla registrazione per mancanza di novità, in quanto confondibilmente simile all'anteriore segno denominativo «ZANOTTI» che forma oggetto della registrazione comunitaria n. 244 277 di titolarità di SIC.

- Condannare l'UAMI all'integrale refusione delle spese e tasse di entrambi gradi di giudizio;

- condannare VICINI S.p.A. all'integrale refusione a favore di SIC delle spese relative alle precedenti fasi davanti alla Divisione di Opposizione e alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione del Tribunale sarebbe viziata da una motivazione insufficiente e contraddittoria. La preponderanza visiva dell'elemento grafico rispetto all'elemento denominativo del marchio richiesto e l'aggiunta al termine «ZANOTTI» delle parole «By» e «Giuseppe» non bastano a escludere la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in considerazione delle caratteristiche intrinseche degli elementi in questione ed in particolare del difetto di carattere distintivo degli stessi.

Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere che la parola «ZANOTTI», che compone l'elemento denominativo del marchio richiesto, non possieda una posizione distintiva autonoma, così escludendo, anche sotto tale aspetto, la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 giugno 2013 — Užsienio reikalų ministerija/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

(Causa C-314/13)

(2013/C 233/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti in primo grado: Užsienio reikalų ministerija.

Resistenti in primo grado: Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

Altra parte nel procedimento: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (Servizio investigativo per i delitti finanziari)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, debba essere interpretato nel senso che l'autorità responsabile per l'applicazione della deroga, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, goda di una discrezione assoluta allorché adotta una decisione se concedere o meno la deroga medesima.